


GEROLAMO MELONI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

COMUNE DI URI  
PROVINCIA DI SASSARI

Parere del Revisore dei Conti  
Piano triennale fabbisogno del personale 2020/2022



**IL REVISORE DEI CONTI**  
del Comune di Uri

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022, in attuazione del DPCM del 17/03/2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* di cui allo schema di deliberazione per l'adozione da parte della Giunta Comunale, che viene allegato al presente verbale per costituirne parte integrante;

VISTI gli artt. 89, 5° comma e 91 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'Organo di Revisione esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati;

VISTO l'art. 19, c. 8, della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002), che prevede che l'Organo di Revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs n.165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;

VISTA il D.Lgs n. 75/2017, secondo il quale il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, non più come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

PRESO ATTO che la previgente normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato è stata superata dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 853, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), il quale introduce una modifica significativa nel sistema di calcolo delle capacità assunzionali rinviando però a successivi decreti attuativi l'entrata in vigore dello stesso;

GEROLAMO MELONI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

---

RILEVATO che il D.P.C.M. 17 marzo 2020 avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" nel dare attuazione alla Legge n. 58/2019, con decorrenza 20 aprile 2020, delinea un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L. n.90/2014, convertito in Legge n.114/2014;

RILEVATO che la nuova disciplina trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

DATO ATTO che il D.P.C.M. all'art. 3 differenzia i Comuni per fascia demografica, e che il Comune di Uri, avendo al 31/12/2019 una popolazione di 2.925 abitanti, si colloca nella fascia C (tra i 2.000 e i 2.999 abitanti);

VERIFICATO che, ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il rapporto tra la spesa di personale rilevata dall'ultimo rendiconto approvato (2019) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2019/2018/2017), considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (2019) risulta essere pari al 20,16% e, pertanto, il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" del 27,6% (Art. 4, comma 1 - Tabella 1 del D.P.C.M.);

RILEVATO che secondo l'art. 4 comma 2 del citato Decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

DATO ATTO che questo Comune, collocandosi al di sotto del primo valore soglia può incrementare la spesa di personale registrata nel Rendiconto 2019, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia del 27,6%;

RILEVATO che secondo l'art. 5, comma 1, del citato decreto, dal 2020 al 2024, i Comuni che si collocano al di sotto del primo valore soglia possono incrementare annualmente la spesa di personale (al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'Irap) registrata nel Rendiconto 2018 secondo misure percentuali prestabilite ed indicate in apposita tabella dello stesso;

RILEVATO che secondo l'art. 5, comma 2, del citato decreto, per il periodo 2020-2024, i Comuni possono utilizzare i resti delle facoltà assunzionali del periodo 2015/2019 in deroga agli incrementi percentuali di cui sopra ma sempre nel rispetto del tetto costituito dal primo "valore soglia" del 27,6%;

VISTI gli allegati predisposti dall'Ente relativi ai calcoli effettuati e che formano parte integrante del presente parere;

PREMESSO che, gli Enti Locali, al fine di effettuare nuove assunzioni, devono comunque verificare il rispetto delle seguenti condizioni:

- rispetto del vincolo di "Pareggio di bilancio";

GEROLAMO MELONI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

---

- trasmissione entro il 31 marzo dell'attestazione del rispetto del "Pareggio di bilancio" nell'anno precedente. In corso d'anno inoltre occorre attestare il rispetto dei nuovi saldi al momento in cui si approva il fabbisogno annuale e triennale del personale;
- rispetto dei termini di approvazione del bilancio, del conto consuntivo e invio dei suddetti atti alla "Banca-dati Pubbliche Amministrazioni" ("Bdap") nel rispetto del termine di 30 giorni dalla loro approvazione (art. 9, comma 1- quinques, Dl. n. 113/16);
- ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del Dlgs. n. 165/01);
- approvazione del "Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità" (art. 48, comma 1, del Dlgs.

CONSIDERATO che il Comune di Uri:

- non si trova in situazione di deficiarietà;
- ha rispettato i limiti del Pareggio di bilancio per l'anno 2019, come da certificazione del Responsabile dei Servizi Finanziari acquisita agli atti ed in previsione anche per l'anno 2020;
- non ha esuberi di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ha adottato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità, di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;

VISTE

la deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 30/06/2020 di approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019;

la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 08/07/2020 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 08/07/2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

la deliberazione della Giunta comunale n.16 del 12/02/2020, in attuazione dell'art. 33, comma 1, D.Lgs n. 165/2001, con cui, a seguito della ricognizione disposta non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale per l'anno 2020;

la deliberazione della Giunta comunale n.17 del 12/02/2020 di approvazione del Piano delle azioni positive per il triennio 2020/2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, D.Lgs n. 198/2006;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni della Giunta comunale n.19 del 19/02/2020, con cui è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2022 e n.38 del 11/03/2020, con cui è stato approvato il 1^ aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2022;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario;

ESPRIME

GEROLAMO MELONI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

---

PARERE FAVOREVOLE per l'adozione della deliberazione relativa all'aggiornamento del Piano triennale fabbisogno del personale 2020/2022 di cui allo schema allegato alla presente relazione.

Uri 13 luglio 2020

IL REVISORE DEI CONTI  
*Dott. Gerolamo Meloni*

